

Informazioni aggiuntive

Casi di esclusione dell'accesso agli atti:

1. DOCUMENTI CHE RIGUARDINO LA VITA PRIVATA O LA RISERVATEZZA DI PERSONE FISICHE, DI PERSONE GIURIDICHE, GRUPPI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERESSI EPISTOLARE, SANITARIO, PROFESSIONALE, FINANZIARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI SIANO IN CONCRETO TITOLARI, ANCORCHÉ I RELATIVI DATI SIANO FORNITI ALL'AMMINISTRAZIONE DAGLI STESSI SOGGETTI CUI SI RIFERISCONO;
2. SONO COMUNQUE ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO TUTTI QUEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE.
3. FINO AD AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLE GARE PUBBLICHE DI APPALTO, RIMANE SOTTRATTO ALL'ACCESSO L'ELENCO DEI NOMINATIVI DEI CONCORRENTI PARTECIPANTI E AMMESSI ALLA GARA, ANALOGAMENTE DOVRÀ PROCEDERSI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE DA INVITARSI ALLE GARE UFFICIOSE.

sono altresì sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
- b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
- c) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
- d) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;
- e) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
- f) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;
- g) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- h) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- i) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale ed industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzate ai fini dell'attività amministrativa;
- l) *rapporti alla Procura Generale ed alle procedure regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;*
- m) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura Generale ed alle procure regionali della Corte dei Conti, nonché delle competenti autorità giudiziarie;
- n) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;
- o) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni ed approvazioni ai fini della normativa antincendio;
- p) le note interne d'ufficio ed i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale a meno che questi non vengano richiamati in provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria penale o amministrativa la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;
- q) i processi verbali delle sedute di Giunta e delle sedute segrete di Consiglio il cui contenuto non sia richiamato in atti deliberativi

Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere m) e n) è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.